



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

Rossella SCERBO Presidente

Emanuela Friederike DAUBLER Referendario

Sabina PINTO Referendario, relatore

Maria Rosaria PEDACI Referendario

Filippo Maria SALVO Referendario

Maria LEPORE Referendario

### **ha emesso la seguente**

#### **Deliberazione**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008;

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e la deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, entrambe della Sezione delle Autonomie;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi

sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, che all'art. 4 ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 3 ter D.L. n. 25 del 5 marzo 2021 convertito dalla Legge 3 maggio 2021 n. 58 con il quale, limitatamente all'anno 2021, viene disposta la non applicazione delle sanzioni previste dal comma 6 del suddetto art.4 del D.lgs. n.149/2011;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, inter alia, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione di controllo prot. n. 2676 del 21/06/2023, con la quale si chiedevano chiarimenti ad integrazioni di giudizio sulla relazione di fine mandato;

VISTA la risposta alla nota istruttoria prot. n. 11398 del 5/7/2023, prot. Corte dei conti n. 2807 del 5/7/2023;

VISTO il Decreto n. 7/2023 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Sabina Pinto;

**FATTO**

Il Comune di Staletti' ha svolto le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale nei giorni il 14 e 15 maggio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni in L. 3 maggio 2021, n. 58.

Con nota acquisita al protocollo prot. n. 2676 del 21/06/2023, quest'Ufficio di controllo evidenziava il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.lgs 149/2011, la pubblicazione sul portale amministrazione trasparente del sito del Comune, senza data, né firma del Sindaco, né dell'Organo di revisione e senza che risultasse pubblicata l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti, così come prescritto dalla citata normativa di riferimento.

L'Ente ha fornito risposta, con nota prot. n. 11398 del 5/7/2023, prot. Corte dei conti n. 2807 del 5/7/2023, affermando la tempestività nella predisposizione della redazione e nella sottoposizione al sindaco pro-tempore e nel successivo inoltro all'Organo di Revisione per la certificazione. Ha anche precisato di avere ripubblicata la relazione sul portale dell'Amministrazione trasparente del sito del Comune completa di firme e di attestazione in ordine alla data di trasmissione alla Corte dei Conti.

## DIRITTO

1. A norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. La relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, nei tre giorni successivi,

la relazione corredata dalla certificazione deve essere trasmessa dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A ciò si aggiunga che, il dettato normativo, allo scopo di garantire idonee forme di divulgazione nei confronti degli elettori prevede a carico degli enti anche un obbligo di pubblicazione, della relazione e correlata certificazione, sul sito istituzionale dell'ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione. Nella medesima sede deve essere data evidenza della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

2. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le conseguenze di natura sanzionatoria disciplinate dal comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011, a tenore del quale: "In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

3. Con riguardo alla relazione di fine mandato le Sezioni Riunite in speciale composizione (sent. 28/2019) hanno chiarito che essa costituisce "in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridici-economici con i quali i Sindaci dei comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale con imputazione diretta a quest'ultimo". La relazione di qua viene configurata in termini di "atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:

- deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;

- deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il

maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico finanziaria dell'ente locale". In tal senso la relazione di fine mandato, quale strumento atto a garantire "la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti" (in tal senso l'art. 1, comma 1, della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), risponde a quel principio di accountability cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata. Emblematica della necessità, avvertita dal legislatore di consentire al cittadino di operare le dovute valutazioni circa l'operato dell'amministrazione uscente al fine della adozione di consapevoli scelte, appare la scansione temporale e procedimentale individuata normativamente. Ed, infatti, l'art. 4 del D.lgs. 149 del 2011 procede ad individuare non solo i soggetti tenuti ad adempiere ma soprattutto termini stringenti di redazione, certificazione e pubblicazione, in ciò, peraltro, affiancandosi, quale strumento di pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa, agli adempimenti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Alla luce delle richiamate finalità, l'art. 4, comma 4, del succitato d.lgs. 149/2011 individua il contenuto essenziale della relazione nelle principali attività normative e amministrative svolte in costanza di mandato. La stessa, pertanto, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Al suddetto decreto, sono allegati 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). Che alla relazione di fine mandato siano strettamente connesse funzioni di trasparenza emerge con evidenza anche dal testo del decreto, laddove si dice che le relazioni "sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo" (art. 3, comma 3).

Tanto premesso, nel caso di specie, si rileva la violazione del disposto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2011, in relazione alla tardiva sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco, in data 19 aprile 2023 e quindi oltre la data del 10 aprile 2023, individuato quale termine ultimo per la sottoscrizione della relazione stessa. Infatti, le elezioni si sono tenute in data 10 giugno 2018, con scadenza del mandato in data 10 giugno 2023; calcolando a ritroso i 60 gg previsti dalla legge, si configura il 10 aprile 2023, quale termine ultimo per la firma della relazione.

La stessa, inoltre, risulta certificata dall'Organo di revisione contabile in data 20 aprile 2023 e trasmessa alla Corte dei conti con pec del 9 maggio 2023, prot. Corte dei conti n. 2109 del 11/5/2023) e quindi oltre il termine previsto dalla legge (tre giorni).

La relazione, infine, risulta pubblicata sul portale dell'amministrazione in data 8.05.2023, (Allegati: 08/05/2023 ore 09:21 relazione fine mandato 2018/2023 firmato Mercurio) del sito del Comune, priva di data e firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, né risulta pubblicata l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

Accertate le suddette irregolarità, consistenti nel ritardo dei prescritti adempimenti, ferma l'esclusione della sanzione, che ricorre solo nelle ipotesi di cui al comma 6 del

citato articolo 4, dunque nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione, questo collegio non ritiene, nel caso di specie, che il ritardo abbia inciso sul diritto all'esercizio "consapevole" del voto. Con riferimento alla pubblicazione del documento, privo di data e firma, si ritiene che, in ogni caso, la data dello stesso possa collocarsi temporalmente in epoca antecedente o comunque coeva a quella risultante dalla pubblicazione sul sito del comune, 8.5.2023, così comunque consentendo alla collettività di essere resa edotta dell'attività svolta dal sindaco durante il mandato. Anche in relazione alla mancanza della firma, questo Collegio ritiene, in un'ottica sostanzialistica, che un atto sia imputabile all'organo competente, anche se privo di firma, qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertarne la provenienza e la sicura attribuzione all'autore.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

ACCERTA

relativamente al Comune di Stalettì, il ritardo nell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, così come indicati in parte motiva.

DISPONE

che a cura del Servizio di Supporto della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Segretario generale del Comune di Stalettì, nonché agli organi comunali indicati nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2015 per quanto di competenza.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i..

Così deliberato, nella Camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023.

Il Relatore

Sabina Pinto



SABINA PINTO  
CORTE DEI CONTI  
21.07.2023 10:58:34  
GMT+01:00

Il Presidente

Rossella Scerbo



ROSSELLA SCERBO  
CORTE DEI CONTI  
25.07.2023 14:36:41  
GMT+00:00

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena Russo



ELENA RUSSO  
CORTE DEI CONTI  
26.07.2023 08:34:19  
GMT+01:00





CORTE DEI CONTI


Sezione controllo per la Calabria  
CATANZARO

Al Sindaco  
Al Segretario comunale  
del Comune di  
**STALETTI'**

Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N. 85/2023

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo



ELENA RUSSO  
CORTE DEI  
CONTI  
26.07.2023  
08:34:20  
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

